

**I compensi degli amministratori delle società di capitali: aspetti
civilistici, contabili e fiscali.**

Le norme del codice civile

La norma di riferimento per le società di capitali è l'articolo 2389 c.c. dettato per le SpA:

“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo **sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.**

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”.

Le norme del codice civile

PRECISAZIONE: L'articolo 2389 c.c. si applica solo nel caso in cui lo statuto sociale non abbia provveduto in tal senso, in ossequio alla previsione dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, c.c.

“ Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

...

...

3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; ”.

Il ruolo dell'amministratore in società

L'organo amministrativo è destinatario delle mansioni gestorie della società ed ha la rappresentanza legale della stessa.

Secondo quanto sancito dalla Suprema Corte (**Cassazione** Civile, ordinanza n. 285, 9 gennaio 2019), **il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica**; pertanto, ad esso non si applicano né l'articolo 36 della Costituzione (diritto del lavoratore alla retribuzione), né l'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. (individuazione delle controversie individuali di lavoro).

CONSEGUENZA →

La legittimità della gratuità della prestazione.

La non onerosità dell'incarico di amministratore può anche essere prevista statutariamente.

La presunzione di onerosità dell'incarico

Al di fuori delle ipotesi di gratuità espressamente previste, l'incarico è oneroso con l'applicazione dell'articolo 2389 c.c., pertanto, in assenza di una specifica previsione statutaria, l'assemblea ordinaria, in occasione della loro nomina, ovvero con una successiva deliberazione, determina il compenso spettante all'organo amministrativo.

Qualora manchi la fissazione del compenso nello statuto, ovvero da parte dell'assemblea, sono inefficaci diverse forme di determinazione del compenso, quali, ad esempio, l'accordo orale eventualmente intervenuto fra amministratore e socio di maggioranza, con conseguente attribuzione del carattere di indebito oggettivo al compenso corrisposto, sulla base di un simile accordo, in mancanza del fatto costitutivo previsto dalla legge (Tribunale Roma sentenza n. 3422, 21 febbraio 2017; Tribunale Bari sentenza n. 1394, 22 aprile 2010).

La presunzione di onerosità dell'incarico

In assenza di una esplicita previsione di gratuità, come detto, la prestazione resa dall'amministratore è onerosa; quindi, in capo a quest'ultimo si configura un diritto soggettivo alla remunerazione che, nel silenzio dell'indicazione statutaria del compenso, ovvero nel caso in cui l'assemblea dei soci non proceda alla relativa deliberazione, consente all'amministratore di adire le vie legali per la determinazione dello stesso.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è concorde sul riconoscimento di tale possibilità in favore dell'amministratore (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 1647, 24 febbraio 1997; Tribunale Roma, Sez. specializzata imprese, sentenza 24 gennaio 2017; Tribunale Firenze, sentenza 2 maggio 2001).

La presunzione di onerosità dell'incarico

In tali casi, la quantificazione del compenso va operata in via equitativa, potendosi comunque trarre elementi indicativi ed orientativi dalle tariffe professionali, in relazione al tipo di prestazioni offerte ed alla qualifica professionale dell'amministratore (Tribunale Milano, sentenza 23 maggio 1991).

La necessità della deliberazione del compenso

In assenza di previsione statutaria, è necessaria una deliberazione specifica del compenso in favore dell'organo amministrativo (Cassazione SS. UU. sentenza n. 21933, 29 agosto 2008).

I Giudici hanno affermato che è necessaria una specifica delibera assembleare avente all'ordine del giorno la fissazione del compenso in favore dell'organo amministrativo. Non è ammissibile una deliberazione implicita in tal senso, quale ad esempio l'approvazione del bilancio nei cui costi figura il compenso dell'organo amministrativo.

La necessità della deliberazione del compenso

Le **sezioni unite** ritengono che debba essere preferito l'orientamento che ritiene necessaria l'esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e che nega che tale delibera possa considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. (...)

È pertanto evidente che la violazione dell'art. 2389 c.c., sul piano civilistico, dà luogo a nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori per violazione di norma imperativa, nullità che, per il principio stabilito dall'art. 1423 c.c., non è suscettibile di convalida (...)

Peraltro, dall'art. 2364 c.c. emerge con chiarezza che la legge considera le deliberazioni di approvazioni **del bilancio (n. 1)** e quelle di determinazioni dei compensi degli amministratori (n. 3) come aventi oggetti e contenuti diversi e distinti (Cass. n. 2672/1968), l'una essendo diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, "approvandolo" o non "approvandolo", l'altra avendo la funzione di "determinare" o "stabilire" (art. 2389 c.c.) il compenso".

Rilievi penali dell'indebita percezione del compenso

Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti relativi ai compensi per l'attività prestata verso la società fallita, prelevando dalle casse sociali o comunque ottenendo una "somma congrua" rispetto al lavoro prestato, non risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma della meno grave bancarotta fraudolenta preferenziale (Cassazione Penale, sentenza n. 48017, 3 dicembre 2015).

Rilievi penali dell'indebita percezione del compenso

Un **altro filone giurisprudenziale**, più rigoroso e formalistico, ritiene che il prelievo dalle casse sociali da parte dell'amministratore a titolo di pagamento dei suoi compensi, in assenza della previsione statutaria, ovvero dell'apposita delibera assembleare, integri il **delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione** (Cassazione Penale, sentenza n. 50836, 30 novembre 2016; sentenza n. 17792, 7 aprile 2017).

Rilievi penali dell'indebita percezione del compenso

Recentemente è intervenuta una sentenza della Suprema Corte in materia di bancarotta in ipotesi di liquidazione dei compensi in assenza di delibera assembleare (Cassazione Penale, sentenza n. 31517, 11 agosto 2021).

Predilige il primo orientamento: "la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune oscillazioni, appare ormai attestata sul principio, condiviso dal Collegio, secondo cui l'amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la società fallita relativi a compensi per il lavoro prestato, prelevando ovvero, comunque, ottenendo dalla cassa sociale una somma congrua rispetto a tale attività, risponde non di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ma di bancarotta preferenziale, grazie alla presenza dell'elemento caratterizzante di tale tipo di bancarotta rispetto alla fraudolenta patrimoniale, rappresentato dall'alterazione della par condicio creditorum, essendo irrilevante, al fine della qualificazione giuridica del fatto - dal momento che la norma incriminatrice prescinde dalla relazione dell'autore con l'organismo societario - la specifica qualità dell'agente di amministratore della società, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione a fronte di una possibile maggior gravità, per tale ragione, del reato. Ed invero, come è stato correttamente osservato, il punto davvero centrale per stabilire se ricorra o meno il delitto di bancarotta fraudolenta è stabilire se la somma prelevata dalle casse sociali dall'amministratore sia o meno congrua rispetto al lavoro prestato, congruità che, evidentemente deve essere valutata e stabilita dal giudice e non dagli organi societari. Se, infatti, la somma prelevata corrisponda a quanto normalmente percepito dall'amministratore a titolo di compenso, negli anni precedenti quando la società non trovatisi in stato di insolvenza o a quanto percepito dagli amministratori di società analoghe, non si può parlare di vantaggio indebito, avendo diritto chi abbia offerto una prestazione lavorativa al relativo compenso".

Deducibilità ai fini I.R.E.S.⁴⁵⁰

Articolo 95, comma 5, T.U.I.R.: **deducibilità dei compensi spettanti in favore degli amministratori secondo il principio di cassa.**

Il **compenso in favore dell'organo amministrativo è assimilato al reddito di lavoro dipendente.** Rappresentano un'eccezione a tale assimilazione i compensi erogati in favore di amministratori professionisti. Ad esempio, il compenso quale amministratore di una srl ricevuto da un commercialista è un reddito di natura professionale.

Nel caso in cui si tratti di un **amministratore non professionista vale il cd. principio di cassa allargato** (articolo 51, comma 1, del TUIR), pertanto, sono deducibili nel periodo di imposta di maturazione quelli liquidati entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Se, invece, si tratta di un professionista che ricopre la carica di amministratore si applica il principio di cassa puro, pertanto sono deducibili nel periodo di imposta di maturazione quelli pagati entro il 31 dicembre.

La Suprema Corte (Sez. V Civ., sentenza n. 20033, 11 agosto 2017), in riferimento al **momento in cui si deve considerare eseguito il pagamento** in favore dell'amministratore a seconda delle modalità con le quali avviene, ha stabilito quanto segue:

- in ipotesi di regolazione in **contanti**, è rilevante il momento della **consegna**, debitamente attestato dal ricevente;
- qualora il saldo avvenga a mezzo assegno (bancario o circolare), la data dell'assegno;
- se il pagamento è disposto mediante un **bonifico bancario**, rileva la data dell'accredito in favore del beneficiario.

Deducibilità ai fini I.R.E.S.: necessità della delibera

Al fine della deducibilità del costo del compenso, l'Agenzia delle Entrate, supportata dalla giurisprudenza della Cassazione, è ormai incontrovertibilmente orientata per la necessità della definizione del compenso secondo le disposizioni codicistiche: **un compenso pagato, ma non correttamente deliberato, viene ripreso a tassazione.**

Sulla base del citato arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cassazione Civile, SS. UU, sentenza n. 21933/ 2008), **è stata disconosciuta la deducibilità dei compensi erogati all'organo amministrativo, ma non deliberati dall'assemblea** (Cassazione Civile Sez. V, sentenza n. 5349, 7 marzo 2014; Sez. VI, ordinanza n. 1179, 8 giugno 2016; Sez. V, sentenza n. 4400, 20 febbraio 2020; ordinanza n. 7329 del 16 marzo 2021).

Il compenso in favore dell'organo amministrativo è deducibile secondo il principio di cassa, pertanto **in assenza della liquidazione nei termini previsti, è necessario operare una variazione in aumento pari all'importo deliberato, ma non pagato.**

Esempio: in data 30 gennaio 200x l'assemblea di una Srl delibera un compenso in favore dell'amministratore unico pari ad euro 30.000; il compenso viene pagato in data 31 gennaio dell'anno successivo.

Il modello SC dell'anno d'imposta 200x evidenzia la variazione in aumento corrispondente al compenso deliberato ma non pagato nei termini previsti per la deducibilità nel periodo di imposta di maturazione:

Variazioni fiscali ai fini I.R.E.S.

Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	¹	,00	²	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00
	RF12	Ricavi non annotati			ISA	
			¹	,00	²	,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				30.000,00	

Variazioni fiscali ai fini I.R.E.S.

Il modello SC del periodo di imposta successivo alla maturazione, quello in cui è intervenuto il pagamento, evidenzia la corrispondente variazione in diminuzione.

Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	,00	2	,00
	RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
	RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE				,00
	RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
	RF38 Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza				,00
	RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10				,00
	RF40 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				30.000

Deducibilità ai fini I.R.E.S.

Ai fini della deducibilità I.R.A.P. dei compensi erogati dalla società agli amministratori, occorre distinguere il caso dell'amministratore professionista da quello dell'amministratore fiscalmente assimilato al lavoratore dipendente.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 105/E, 12 dicembre 2001, "*disciplina applicabile, ai fini Irpef, ai compensi percepiti per gli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti prestati da lavoratori autonomi*":

Deducibilità ai fini I.R.E.S.

- la regola generale è l'assimilazione dei compensi percepiti dagli amministratori ai redditi di lavoro dipendente;
- **l'eccezione è la prestazione resa da un professionista nel cui ambito professionale rientri tipicamente l'amministrazione della società** (quali ad esempio i dottori commercialisti ed esperti contabili), ovvero quella resa da un lavoratore autonomo nei confronti di una società la cui attività sia inerente alle sue prestazioni professionali (a tal proposito la circolare reca l'esempio dell'ingegnere che assume l'incarico di amministratore di una società di ingegneria o di costruzioni).

Deducibilità ai fini I.R.A.P.

I compensi corrisposti ai professionisti per l'incarico di amministratore sono deducibili ai fini I.R.A.P. dalla società erogante.

I compensi agli amministratori assimilati ai redditi di lavoro dipendente non sono deducibili ai fini dell'imposta regionale, fatta salva l'applicazione delle previste deduzioni in riferimento alla determinazione del valore della produzione netta (articolo 11, D.Lgs. 446/1997).

Sindacabilità della congruità del compenso

La questione della sindacabilità della congruità del compenso in favore dell'organo amministrativo da parte dell'amministrazione finanziaria è stata molto dibattuta ed oggetto di un andamento ondivago da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Primo orientamento giurisprudenziale minoritario e risalente: l'Erario per contestare eventuali compensi ritenuti sproporzionati può fare ricorso solo alla normativa in tema di simulazione e di negozi in frode alla legge (Cassazione Civile, sentenza n. 24957, 10 dicembre 2010); secondo tale filone di sentenze è da escludere la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di sindacare l'aspetto quantitativo del compenso in favore degli amministratori.

Sindacabilità della congruità del compenso

Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è orientata per l'ammissibilità del sindacato di congruità del compenso di spettanza dell'organo amministrativo.

La Suprema Corte è attestata su una linea interpretativa rigorosa per il contribuente, secondo la quale l'Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi emergenti dal bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi, anche se la contabilità è formalmente ineccepibile.

Sindacabilità della congruità del compenso

Con la sentenza n. 24379 del 30 novembre 2016, è stato affermato che la Cassazione “intende dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione del reddito di impresa, **rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi negli atti giuridici d'impresa; pertanto la deducibilità dei compensi degli amministratori di società**, stabilita dall'art. 62 (ora 95 comma 5) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, non implica che l'Amministrazione finanziaria sia vincolata alla misura indicata nelle deliberazioni della società, competendo all'Ufficio la verifica della attendibilità economica di tali dati. Inoltre, ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività dei componenti negativi (ossia che essi non sono inesistenti) dovendo anche fornire la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (art. 109 comma 5 DPR 22 dicembre 1986 n. 917);

Sindacabilità della congruità del compenso

anche sotto tale profilo l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo (in tal senso Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9036 del 15.4.2013; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3243 dell'11.2.2013; Sez. 5, Sentenza n. 9497 dell'11.4.2008)".

Le contestazioni circa la congruità del compenso degli amministratori rientrano nell'alveo degli accertamenti legati alla antieconomicità della condotta imprenditoriale suffragati dalla recente massima giurisprudenza.

La **Cassazione** ha sentenziato che "l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa ed in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa e alle scelte imprenditoriali" (Cassazione Civile, sentenza n. 29002, 11 novembre 2019, nonché sentenza n. 33026 del 14 dicembre 2019 e sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018).

Il trattamento di fine mandato

Il **TFM**, a differenza del TFR, **non è espressamente previsto civilisticamente**, pertanto la sua previsione o meno, la sua entità, nonché le modalità di erogazione, sono lasciate all'autonomia contrattuale delle parti (società ed organo amministrativo).

Si tratta di **una integrazione dell'ordinario compenso, differito all'epoca della cessazione dall'incarico.**

Alcune sentenze di merito (CTR Piemonte n. 1221/2/19,14/11/2019; CTR Napoli n. 10730/50/15, 1/12/2015) hanno ritenuto che la **misura deducibile dell'accantonamento per TFM sia pari a quella fissata per il TFR** (sostanzialmente il compenso annuo diviso 13,5).

Il trattamento di fine mandato

Un altro orientamento giurisprudenziale è di segno opposto: **non è rinvenibile alcuna norma che equipari l'accantonamento del TFM alla misura prevista per il TFR** (CTR Piemonte n. 236/3/20, 19/2/2020; CTR Venezia n. 196/1/16, 3/2/2016; CTR Lombardia n. 3749/16/18, 11/9/2016).

Il trattamento di fine mandato

LIVE 450

Sulla questione è intervenuta la **Suprema Corte** (Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 24848, 6/11/2020):

«non si rinviene una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti. Del resto la tesi sostenuta dall'Amministrazione finanziaria non risulta accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto occasione di precisare, condivisibilmente, che "in tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del DPR n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società»

Presupposti per la deducibilità del TFM

Articolo 105, comma 4, TUIR (accantonamenti di previdenza e di quiescenza):
l'accantonamento è deducibile per competenza secondo la quota maturata.

Richiamo all'articolo 17, comma 1, lett. c), TUIR (tassazione separata).

Tesi dell'Agenzia delle Entrate.

La deducibilità per competenza dell'accantonamento per TFM è subordinato alla sua previsione in un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto, altrimenti la deduzione avviene secondo il principio di cassa (risoluzioni n. 211, 22/5/2005 e n. 13/10/2017).

Presupposti per la deducibilità del TFM

La tesi erariale è supportata dalla giurisprudenza di legittimità.

«In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, gli accantonamenti effettuati da una società in favore dei propri amministratori, relativi al trattamento di fine rapporto, sono deducibili quali componenti negativi solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, in quanto il rinvio che l'art. 70, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (attuale art. 105, comma 4) opera al precedente art. 16 (attuale art. 17) è un rinvio pieno, non limitato all'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennità, ma esteso alle condizioni richieste dalla lettera c) dell'art. 17» (Cass. Civ., Sez. 5, sent. n. 18752, 5/9/2014).

Presupposti per la deducibilità del TFM

Cass. Civ., Sez. 5, ord.. n. 26431, 19/10/2018.

«In tema di redditi di impresa, in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del d.P.R. n. 917 del 1986, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, **che ne specifichi anche l'importo**: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall'art. 95, comma 5, del medesimo d.P.R., che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti.»

Per l'obbligo di previsione anche dell'importo vi sono ulteriori recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 17367, 19/8/2020; ord. n. 3994, 6/2/2021).

Presupposti per la deducibilità del TFM

Tesi contraria della dottrina.

Le società di capitali che, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, sono tenute a corrispondere una indennità di fine rapporto agli amministratori devono effettuare un corrispondente accantonamento in bilancio che è sempre deducibile, ai fini IRES, per competenza. Il regime di deducibilità per competenza dell'indennità di fine rapporto si rende, quindi, applicabile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità venga stabilito anteriormente all'inizio del rapporto, in sede di nuova nomina di amministratori il cui mandato è venuto a scadenza o in costanza di rapporto (AIDC norma di comportamento n. 180, 1/4/2011).

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

Il costo per il compenso in favore degli amministratori trova collocazione in bilancio nella voce B7 'costi per servizi' (OIC 12, prg. 63). Ciò **sia in ipotesi di compenso a favore di professionisti, che assimilato al reddito di lavoro dipendente**. Analoga collocazione trova l'accantonamento per il TFM.

L'eventuale **debito per il compenso non pagato** alla chiusura dell'esercizio va esposto, in ipotesi di bilanci in forma ordinaria, nella voce D14 'altri debiti' tra quelli esigibili entro l'esercizio successivo (OIC 19, prg. 35).

Il **fondo TFM è esposto in bilancio nella voce B.1** del passivo (fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili).

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

La rilevazione contabile della delibera di fissazione del compenso varia a seconda della natura del reddito in capo all'amministratore.

Ipotesi **amministratore professionista**, registrazione della fattura (prescindendo dall'i.v.a.):

DARE	CE	B7	Compensi amministratori professionisti
DARE	CE	B7	Cassa previdenza professionisti
AVERE	SP	D14	Debito per compenso amministratori

Al momento del pagamento si rileva il debito per l'applicazione della ritenuta su redditi di lavoro autonomo

DARE	SP	D14	Debito per compenso amministratori
AVERE	SP	C IV 2	Banca
AVERE	SP	D12	Ritenute su redditi di lavoro autonomo

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

Ipotesi amministratore professionista, registrazione della fattura (prescindendo dall'i.v.a.):

DARE	CE	B7	Compensi amministratori non professionisti
DARE	CE	B7	Contributi previdenziali amm. non professionisti
AVERE	SP	D14	Debito per compenso amministratori
AVERE	SP	D12	Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati
AVERE	SP	D13	Ritenute previdenziali su compensi amministratori

L'articolo 2389, comma 2, c.c. prevede che la remunerazione degli amministratori possa essere rapportata agli utili di esercizio. In tal caso la rilevazione del debito nei confronti degli amministratori per il loro compenso parametrato agli utili dell'esercizio avviene in occasione della delibera di approvazione del bilancio e di destinazione del relativo risultato di esercizio:

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

DARE	SP	A IX	Utile di esercizio
AVERE	SP	A IV	Riserva legale
AVERE	SP	A VI	Riserva straordinaria
AVERE	SP	D14	Debito per compenso amministratori

Attenzione: l'articolo 95, comma 5, del T.U.I.R. sancisce la **deducibilità dei compensi sotto forma di partecipazione agli utili anche se non imputati al conto economico**, quindi, al ricorrere di tale fattispecie, si procede ad una **variazione in diminuzione** analoga a quella del pagamento del compenso in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

Il mancato pagamento del compenso nell'esercizio di maturazione dello stesso determina un caso di rilevazione della fiscalità differita. Si tratta, infatti, di una variazione temporanea in aumento che genera imposte anticipate.

Esempio: compenso esercizio 2020 maturato e non pagato 30mila euro, amministratore non professionista, quindi indeducibile ai fini I.R.A.P. ed irrilevante anche per la relativa fiscalità differita; pagamento nel 2021.

Aspetti contabili e rappresentazione in bilancio

Rilevazione fiscalità differita 31/12/2020

DARE	SP	C II 5 ter	I.RE.S. anticipata	7.200
AVERE	CE	20	I.RE.S. anticipata di competenza	7.200

Rilevazione assorbimento fiscalità differita 31/12/2021

DARE	CE	20	I.RE.S. anticipata esercizi precedenti	7.200
AVERE	SP	C II 5 ter	I.RE.S. anticipata	7.200

La fiscalità differita è pari al 24% (aliquota I.RE.S.) del compenso non pagato.

La **nota integrativa**, secondo la previsione dell'articolo 2427, comma 1, n. 16, c.c., **deve riportare:**

“l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria”.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate anche in ipotesi di bilanci in forma abbreviata ex articolo 2435-bis c.c., nonché nel caso dei micro bilanci previsti dall'articolo 2435-ter c.c.

ACE INNOVATIVA 2021

Articolo 19, d.l. 23 maggio 2021, n. 73

Le novità introdotte dal decreto sostegni bis

31/12/2020 (esercizio 2021 per i 'soggetti solari') beneficiano di un coefficiente di remunerazione pari al 15% in luogo dell'ordinario 1,3%.

Il limite massimo degli incrementi di patrimonio agevolabili in misura maggiorata è pari a 5mln di euro.

L'incremento agevolabile non è soggetto al limite del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio.

Le novità introdotte dal decreto sostegni bis

Il beneficio **ACE potenziata** può essere trasformato in credito d'imposta da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta può essere ceduto, con facoltà del cessionario di ulteriore cessione, ovvero può essere chiesto a rimborso. Dev'essere riportato nella dichiarazione dei redditi e non è produttivo di interessi.

La disposizione del dl sostegni bis, ad eccezione di quanto rappresentato, non introduce ulteriori elementi di novità, sicché per il resto si applicano le ordinarie regole previste in materia.

Restano, pertanto, immutate le consuete regole di determinazione della base di calcolo dell'agevolazione, nonché le disposizioni anti elusive specifiche dei gruppi societari.

Il credito d'imposta da ACE INNOVATIVA 2021

- non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non concorre a determinare il valore della produzione ai fini I.R.A.P.;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 61 del T.U.I.R (pro-rata do deducibilità degli interessi passivi) e di quello di cui all'articolo 109, comma 5, del T.U.I.R. (pro-rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi);
- non è soggetto al limite dell'ammontare annuo massimo delle compensazioni, di cui all'articolo 34 della L. 388/2000;
- non è soggetto il limite relativo ai crediti di imposta esposti nel quadro RU del modello dichiarativo (articolo 1, comma 53, L. 244/2007).

Il credito d'imposta da ACE INNOVATIVA 2021

Per **avvalersi del credito d'imposta** in luogo dell'ordinaria deduzione è necessario presentare il modello 'Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ACE', approvato con il provvedimento direttoriale n. 238235/2021 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 17/9/2021.

MODALITA' E TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ACE

La Comunicazione può essere presentata esclusivamente in via telematica direttamente dal beneficiario, oppure da un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni fiscali.

Entro 5 giorni dalla presentazione l'Agenzia rilascia una ricevuta di 'presa in carico', ovvero di scarto con evidenza delle relative motivazioni. La ricevuta è posta a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'AdE. L'invio può essere effettuato a decorrere dal prossimo 20 novembre e sino "alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020". Il modello in parola può essere presentato anche cumulativamente per più incrementi eleggibili ai fini della super ACE. Qualora si verificassero ulteriori successivi incrementi, è possibile presentare comunicazioni aggiuntive che prescindano dagli importi già comunicati.

È possibile sia la rettifica che la rinuncia di una Comunicazione inviata. A tal fine si contrassegna l'apposita casella e si riporta il protocollo telematico relativo all'invio precedente.

La competenza per gli adempimenti connessi alla gestione dell'adempimento in parola è demandata al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Nei trenta giorni successivi all'invio del modello l'Agenzia rende noto ai richiedenti il riconoscimento, ovvero il diniego, dell'agevolazione.

In ipotesi di credito d'imposta di importo superiore a 150mila euro, la fruizione del credito è subordinata all'esito favorevole delle cd. verifiche antimafia. A tal fine andrà compilato il quadro A della Comunicazione con l'indicazione dei codici fiscali e della qualifica delle persone sottoposte a tale verifica.

L'utilizzo in compensazione, subordinatamente al riconoscimento, è consentito "dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio, è consentito dal giorno successivo".

Sarà emanata l'apposita risoluzione con l'indicazione dei codici tributo e l'indicazione delle modalità di compilazione del modello F24 per la compensazione.

Cessione del credito d'imposta

Il cedente è il soggetto deputato alla presentazione della comunicazione di cessione, che può essere presentata solo a decorrere dal momento in cui il credito d'imposta è utilizzabile. La presentazione di tale comunicazione avviene con le apposite funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet delle Entrate.

Il cessionario deve comunicare l'accettazione utilizzando le citate funzionalità. Avvenuta l'accettazione, il cessionario utilizza in compensazione il credito in modo analogo a come avrebbe proceduto il cedente. Alternativamente, può a sua volta cederlo.

CONTROLLI

È bene precisare che “i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti”.

In pratica l’attività di controllo sostanziale è condotta in capo all’originario beneficiario che ha ceduto il credito.

Le istruzioni precisano che il credito di imposta è calcolato applicando al rendimento nozionale determinato secondo il coefficiente di remunerazione maggiorato dal d.l. 73/2021 le aliquote di cui agli articoli 11 (I.R.PE.F.) e 77 (I.RE.S.) del T.U.I.R.

DUBBIO PER LE SOCIETA' DI PERSONE

Il calcolo del credito di imposta secondo la deduzione maggiorata per le società di persone dovrebbe calcolarsi in modo analogo alla versione ordinaria nel caso in cui il contribuente si avvalga della possibilità di trasformarlo in credito per utilizzarlo a scomputo dei versamenti IRAP (articolo 3, comma 3, DM 3 agosto 2017). In tale ipotesi il credito è pari all'IRPEF virtuale liquidata su una base imponibile pari alla deduzione non utilizzata in diminuzione del reddito di impresa. L'Agenzia dovrebbe confermare tale modalità di calcolo.

CONTROLLI

Una possibilità non esplicitamente prevista dalla norma, nemmeno introdotta dal provvedimento, è quella dell'attribuzione del credito di imposta ai soci dei soggetti trasparenti. Stante la possibilità di cessione del credito (articolo 19, comma 6, del DL 73/2021), precisato che l'attribuzione ai soci, come chiarito dalla prassi dell'Agenzia, non equivale ad una cessione, considerato che generalmente i crediti d'imposta sono attribuibili ai soci (v. circolare n. 9 del 23 luglio 2021 in tema di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di stabilità 2021), sarebbe auspicabile che si consentisse anche tale evenienza.

ESEMPI DI CALCOLO

DEDUZIONE 'CLASSICA'

Una Srl riceve il 1 giugno 2021 un apporto in denaro dai soci pari ad un milione, ordinariamente, applicando il principio del pro rata temporis, nell'esercizio 2021 avrebbe incrementato la base di calcolo dell'ACE in misura pari a 583.562 (1.000.000 * 213/365; 213 sono i giorni che intercorrono tra la data dell'apporto ed il 31 dicembre 2021), per effetto della novità legislativa la deduzione ai fini I.RE.S. è 150.000 (1.000.000 * 15%), in luogo di 87.534 (583.562 * 15%).

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è calcolato sulla deduzione calcolata secondo il rendimento nozionale.

Nell'ipotesi precedente, applicando l'aliquota I.RE.S.:

$$1.000.000 * 15\% = 150.000 * 24\% = 36.000$$

Controlli sulle diminuzioni del patrimonio netto

Il Legislatore ha previsto un meccanismo di recupero dell'agevolazione nel caso gli incrementi patrimoniali beneficiari del coefficiente di remunerazione potenziato non siano mantenuti per almeno un biennio.

A seconda della fruizione sotto forma di deduzione, ovvero di credito d'imposta, si procederà alla rideterminazione della base calcolo dell'agevolazione, ovvero alla restituzione del credito.

Controlli sulle diminuzioni del patrimonio netto

Esempi.

Riprendendo l'esempio illustrato in precedenza, se al termine dell'esercizio successivo al 2021 il patrimonio netto si riduce di 200.000, la base imponibile I.R.E.S. sarà aumentata di 30.000 ($200.000 * 15\%$).

Qualora il patrimonio netto al termine del secondo esercizio successivo al 2021 fosse inferiore a quello risultante al 31 dicembre 2021 di 300.000, la base imponibile I.R.E.S. subirà un aumento di 15.000. Si tiene, quindi, conto della rettifica già operata nel 2022 ($300.000 - 200.000 = 100.000 * 15\% = 15.000$).

Se l'agevolazione fosse stata fruita sotto forma di credito di imposta si dovrà procedere alla restituzione di un importo pari a 7.200 ($30.000 * 24\%$), per effetto della riduzione intervenuta nel 2022 e pari a 3.600 ($15.000 * 24\%$), per effetto di quella determinatasi l'anno successivo.

Il ricalcolo si applica solo per riduzioni di patrimonio diverse dalle perdite di esercizio, di fatto solo per distribuzioni ai soci.



Documenti iva precompilati

La normativa

Articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevede: (per coloro che) "convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 luglio 2021

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

- a. registri IVA. Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
- b. comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

A partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui al punto precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale IVA, dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Principio della precompilata

A partire dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino alla fine del medesimo mese (ad esempio per il III trimestre luglio-agosto-settembre, dal 1° al 31 ottobre), l'utente, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete oppure dopo averle **integrare** nel dettaglio, riportando tutti gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può procedere alla convalida dei registri IVA del trimestre attraverso l'azione: **"Validazione del registro delle fatture emesse e del registro acquisti"**.

La convalida deve riguardare, per ogni trimestre, sia il registro delle fatture emesse che il registro delle fatture acquisti, se elaborati.

Soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia. Per 2021 e 2022:

- Le bozze dei documenti vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA.
- Non vengono predisposte per:
 - Soggetti per i quali sono previsti regimi speciali
 - Liquidazione iva di gruppo o gruppo iva
 - Pubbliche Amministrazioni ed altri soggetti di cui articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis.
 - Commercianti al minuto in sistema di ventilazione.
 - Distributori di benzina e distributori automatici.
 - Prestazioni sanitarie.

Si ricorda che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, è obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante gli strumenti di cui all'art. 2, comma 3, del d.Lgs. n. 127/2015 (registratori telematici e procedura web "documento commerciale online").

[vai a Corrispettivi](#)

[Documento Commerciale on line](#)

Consultazione

- [Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
- [Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)
- [Consultazioni e download massivi](#)
- [Trasmissioni corrispettivi lotteria](#)

Documenti IVA precompilati

[vai a Documenti IVA precompilati](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

[Home](#) [Profilo soggetto IVA](#) [Registri iva mensili](#) ▼

! Verifica nel box [Profilo soggetto IVA](#) se sei abilitato all'utilizzo dei registri precompilati

Ti trovi in: [Home](#)

Profilo Soggetto IVA



In questa sezione potrai verificare i tuoi dati personali, l'appartenenza alla platea, la detraibilità soggettiva

[Visualizza scheda soggetto iva](#) →

Registri iva mensili



In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia

[Visualizza, integra e convalida registri](#) →

Profilo soggetto IVA



DATI ANAGRAFICI

Denominazione:

SITUAZIONE SOGGETTO IVA - DATA DI AGGIORNAMENTO

Per essere abilitato alla consultazione, modifica e memorizzazione dei registri iva, devi verificare che non risultino le cause di esclusione previste nell'informativa al seguente [link](#) ed aggiornare la tua posizione.

- Soggetto che rientra nella platea
- Soggetto che presenta cause di esclusione dalla platea

DETRAIBILITA' SOGGETTIVA - DATA DI AGGIORNAMENTO

Viene proposta una percentuale di detrazione, riferita all'imposta delle fatture di acquisto annotate e inerenti, pari al 100 per cento. Per gli operatori IVA che hanno applicato il pro-rata (art. 19-bis del D.P.R. n. 633/1972) è invece proposta la percentuale indicata nel campo VF34 della dichiarazione IVA dell'anno precedente oppure del secondo anno precedente. Il contribuente può modificare tale dato se non corrisponde alla percentuale effettiva.

Detraibilità soggettiva:*

<input type="text"/>	%
----------------------	---

Salva

Criteri di individuazione della platea

La platea, individuata in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate alla data del 30 giugno 2021, è costituita dai soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell'IVA, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modifiche

Per gli anni 2021 e 2022, dalla platea sono esclusi oltre ai soggetti passivi non residenti o non stabiliti in Italia :

- soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (vedi Dettaglio dei Regimi speciali che comportano l'esclusione dalla platea);
- soggetti che applicano l'IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate;
- soggetti che aderiscono alla liquidazione dell'IVA di gruppo, prevista dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979;
- soggetti che partecipano a un gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis del d.P.R. n. 633/1972;
- soggetti per i quali nell'anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
- soggetti di cui all'articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 633/1972, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri enti e società presenti nell'elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2018;
- commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l'ammontare, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Solo per l'anno 2021, dalla platea sono esclusi anche

- soggetti che effettuano la liquidazione dell'IVA secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83.

Dettaglio dei Regimi speciali che comportano l'esclusione dalla platea

- Agenzie di viaggio e turismo (art. 74-ter del decreto IVA);
- Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art. 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- Attività di agriturismo (art. 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991);
- Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991);
- Attività spettacolistiche (art. 74-quater del decreto IVA);
- Attività agricole connesse (art. 34-bis del decreto IVA);
- Attività agricole (art. 34 del decreto IVA);
- Attività enoturistica (legge 205/2017);
- Vendita sali e tabacchi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Commercio fiammiferi, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Editoria, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Gestione servizi telefonia pubblica, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta, regime IVA monofase (art. 74, comma 1 del decreto IVA);
- Intrattenimento, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972, art.74, comma 6, del decreto IVA .

Registri iva mensili



In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia

[Visualizza, integra e convalida registri →](#)

[Scarica registri e prospetti →](#)

Elenco registri

▼ Ricerca anno 

Anno:

2021

Cerca

Mese di riferimento	Stato registri	Data di validazione	Data protocollo	Numero protocollo
Settembre	In lavorazione			Azioni ▼
Agosto	In lavorazione			Azioni ▼
Luglio	In lavorazione			Azioni ▼

Azioni ▼

+ Visualizza, modifica o integra registro vendite

+ Visualizza, modifica o integra registro acquisti

+ Inserisci nuovo documento

Stato	Progressivo registro	Data operazione	Data registrazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento
-------	----------------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------	----------------	------------------------	------------------------------

		1	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni
--	--	---	------------	------------	----------	--	--	--------

Cessionario:

Annotazioni:

Imponibile	Aliquota	Natura	Imposta	Esigibilità Iva
364,89 €	22		80,28 €	Immediata
15,00 €	0	N1	0,00 €	

		2	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni
		3	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni
		4	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni
		5	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni
		6	01/09/2021	04/09/2021	Parcella			Azioni

Azioni sulle vendite

€

Azioni ▼

Modifica annotazioni

Fattura numero [redacted] del [redacted]
01/09/2021

Annotazioni:

Salva

Chiudi

Registro degli acquisti del mese di Settembre 2021

Elenchi e scarichi

Elenco bollette doganali

Vedi elenco

Registro

Elenco fatture con annotazione
rinvia

Vedi elenco

Riepilogo IVA

Elenco fatture non inerenti all'attività
IVA

Vedi elenco

+ Inserisci nuovo documento

Stato	Progressivo registro	Data ricezione	Data registrazione	Data operazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	
	1	10/09/2021	11/09/2021	07/09/2021	Fattura	7903		02298810694	180,10 €	Azion

Annotazioni:

Imponibile	Aliquota	Natura	Imposta	Esigibilità Iva
147,62 €	22		32,48 €	Immediata

Azioni sugli acquisti

180,10 €

Azioni ▼

-  Modifica ulteriori dati
-  Modifica annotazioni
-  Rinvia annotazione fattura
-  Fattura non inerente all'attività

*Modifica ulteriori dati***Ulteriori dati fattura N° 7903 del 07-09-2021**

Percentuali di detraibilità per aliquota

▼ Aliquota al 22% con imponibile 147,62 €

Tipologie di beni per la fattura

Importo totale della fattura al netto dell'iva:

€ 147,62

 Indica o suddividi per tipologia

Importo beni ammortizzabili:

€ 0

Importo beni strumentali non ammortizzabili:

€ 0

Importo beni per la rivendita ovvero per la
produzione di beni e servizi:

€ 0

Importo altre tipologie di beni:

€ 0

Importo beni non inerenti all'attività:

€ 0

Modifica annotazioni

**Fattura numero 7903 del
07/09/2021**



Annotazioni:

Salva

Chiudi

Rinvia annotazione fattura

Elenco fatture con annotazione rinviata

Stato	Data ricezione	Data operazione	Tipo documento	Numero documento	Codice fiscale	Identificativo fiscale	Importo totale del documento	
	02/08/2021	01/08/2021	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)	1			110.000,00 €	Sposta in registro

Rinvia annotazione fattura, che consente di rinviare la registrazione del documento ad un mese successivo in cui l'utente vuole esercitare il diritto alla detrazione. Selezionando questa azione la fattura non risulta più annotata nel registro e viene spostata nell'Elenco fatture con annotazione rinviata.

Fattura non inerente all'attività

Fattura non inerente all'attività: se la fattura annotata riguarda un'operazione non inerente all'attività esercitata dal soggetto IVA, con questa azione, l'utente può eliminarla dal registro acquisti in lavorazione. Con l'attivazione di questa funzionalità, le fatture non inerenti sono spostate nell'Elenco delle fatture non inerenti all'attività.

Nell'Elenco delle fatture non inerenti all'attività accessibile dalla sezione "Elenchi e registri" del registro acquisti di un determinato mese sono incluse solo le fatture non inerenti eliminate dal registro di quel mese e tale elenco sarà consultabile sino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Altre funzioni: inserisci documento

Tipo invio:*	Tipo Documento:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numero Documento:*	Data Operazione:*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice Fiscale cessionario:	Identificativo fiscale/estero:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominazione/Nome e Cognome cessionario:*	
<input type="text"/>	
Annotazioni:	
<input type="text"/>	

Dettaglio fattura

Deve essere inserita una sola riga per ogni aliquota/natura della fattura, inserendo nel campo *Imponibile* il valore totale per quell'aliquota/natura

Riga 1

Aliquota Natura

Imponibile:*

€

Aliquota:*

Natura:

Esigibilità:

+ Inserisci nuova riga di dettaglio

Altre funzioni: modifica fattura

L'azione di Modifica fattura è disponibile per i documenti inseriti manualmente presenti nei registri non ancora validati.

Modifica fattura non SDI

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

Dati fattura

Tipo Invoice*
Nuova fattura cartacea

Tipo Documento*
Account / anticipo su fattura

Numero Documento*
94

Data Operazione*
17/06/2021

Data ricezione*
18/06/2021

Identificativo fiscale/estero

Codice Fiscale cedente

Denominazione/Nome e Cognome cedente*
S.p.A.

Dettaglio fattura

Deve essere inserita una sola riga per ogni aliquota/natura della fattura, inserendo nel campo Importabile il valore totale per quell'aliquota/natura

ⓘ Nel caso in cui vengano modificati i dati del dettaglio righe si deve procedere di nuovo all'integrazione degli ulteriori dati.

Riga 1

Aliquota Natura


Importabile* € 8.000 Aliquota* 10 Natura Esigibilità

+ Inserisci nuova riga di dettaglio

Salva Chiudi

Altre funzioni: elimina fattura

L'azione di Elimina fattura è disponibile per i documenti inseriti manualmente e per quelli relativi alle operazioni transfrontaliere (con stato Comunicazione transfrontaliera precompilata) presenti nei registri non ancora validati. Al click su Elimina fattura il sistema chiede conferma dell'operazione prima di eliminare il documento.



Altre funzioni: modifica segno nota credito

L'azione **Modifica segno Nota di variazione** è presente solo per le note di credito e di debito precompilate e consente all'utente di cambiare il segno degli imponibili/importi presenti in questa tipologia di documenti.

Nota di credito n. R1-39 del 02/08/2021 ✕

Riga 1	Segno:*	Imponibile:	Aliquota:	Natura:	Esigibilità:
	Negativo (-) ▼	€ -10.250		N3.5	
Riga 2	Segno:*	Imponibile:	Aliquota:	Natura:	Esigibilità:
	Positivo (+) ▼	€ 0,00		N4	

Modifica segno Nota di variazione

Salva Chiudi

Convalida

LIVE

450

A partire dal 1° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino alla fine del medesimo mese (ad esempio per il III trimestre luglio-agosto-settembre, dal 1° al 31 ottobre), l'utente, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete oppure dopo averle integrate nel dettaglio, riportando tutti gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può procedere alla convalida dei registri IVA del trimestre attraverso l'azione: **“Validazione del registro delle fatture emesse e del registro acquisti”**.

La convalida deve riguardare, per ogni trimestre, sia il registro delle fatture emesse che il registro delle fatture acquisti, se elaborati

Convalida

LIVE 450

- + Visualizza, modifica o integra registro vendite
- + Visualizza, modifica o integra registro acquisti
- ✎ Validazione del registro delle fatture emesse e del registro acquisti

Mese di riferimento	Stato registri	Data di validazione	Data protocollo
Aprile	In lavorazione		
Marzo	Protocollato	30/04/2021	01/05/2021

Il protocollo è attribuito in automatico dal sistema a seguito del completamento della procedura di protocollazione dei registri validati. I registri elaborati relativi a ciascun mese del trimestre passano allo stato Protocollato solo se tutti i registri mensili del trimestre sono stati convalidati.

Svalidazione

The screenshot displays a software interface with a menu and a table. The menu, located at the top, contains three items: 'Visualizza registro vendite', 'Visualizza registro acquisti/integra ulteriori dati', and 'Svalidazione del registro delle fatture emesse e del registro acquisti'. Below the menu is a table with the following data:

Mese di riferimento	Stato registri	Data di validazione	Data protocollata
Marzo	Protocollato	30/04/2021	01/05/2021

A dark grey box with the text 'Azioni Registri con Stato Validato' is overlaid on the table. A context menu is open over the table, showing the same three menu items as above.

Conseguenze della convalida

1. Una volta validati, i registri diventano definitivi a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
2. La validazione comporta il venir meno dall'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, solo se effettuata con riferimento ai registri di tutti mesi del trimestre, se elaborati o integrati.
3. Fino alla fine del mese successivo al trimestre in lavorazione è possibile azionare la funzione di svalidazione.
4. **Non è possibile** inserire nuovi documenti nei registri.
5. **Non è possibile** rimuovere documenti annotati nei registri.

1. I registri validati sono protocollati e memorizzati dall'Agenzia, a partire dal 1° giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
2. Per il trimestre di riferimento il contribuente non è obbligato alla tenuta dei registri IVA.
3. Per il trimestre di riferimento è elaborata la bozza della Comunicazione liquidazione periodica IVA, che può essere visualizzata ed eventualmente modificata accedendo alla sezione "liquidazione periodiche IVA" dell'applicativo web.
4. Se la convalida è effettuata per tutti i trimestri dell'anno, è elaborata la bozza della dichiarazione annuale, che può essere visualizzata ed eventualmente modificata accedendo alla sezione "Dichiarazione IVA annuale" dell'applicativo web.

Condizione essenziale

L'utente, rimane obbligato alla tenuta dei registri al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- a. per tutti i mesi successivi all'ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è stata interrotta nel corso del periodo d'imposta;
- b. per tutti i mesi precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d'imposta;
- c. per tutti i mesi dell'anno, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell'anno ed è interrotta prima del termine del periodo d'imposta.

Convalida o integrazione

Registri iva mensili



In questa sezione potrai verificare le bozze predisposte per te dall'agenzia

[Visualizza, integra e convalida registri →](#)

[Scarica registri e prospetti →](#)

Richiesta scarico registro

Ti trovi in: [Home](#) / [Registra Iva mensili](#) / [Scarica registri e prospetti](#)

↓ Scarica registri e prospetti

▼ Richiesta



I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori

Tipo documento:*

Anno:*

Mese:*

Tipologia file:*

Tipo registro:

↓ Richiedi generazione

Date e scadenze

Le bozze dei registri IVA mensili:

- ❖ accesso e lavorazione: a partire dal primo giorno del mese e fino alla fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
- ❖ convalida: a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino alla fine del medesimo mese.

Date e scadenze



Per il terzo trimestre 2021, l'accesso alle bozze dei registri IVA è possibile a partire dal 13 settembre 2021.

Le bozze della Comunicazione della liquidazione periodica (LIPE) sono predisposte a partire dal :

- ❖ 6 novembre per il terzo trimestre (dal terzo trimestre 2021)
- ❖ 6 febbraio per il quarto trimestre (dal quarto trimestre 2021)
- ❖ 6 maggio per il primo trimestre (dal primo trimestre 2022)
- ❖ 6 agosto per il secondo trimestre (dal secondo semestre 2022)

Date e scadenze



Il soggetto IVA potrà validare, modificare o integrare e trasmettere la LIPE entro i termini di trasmissione previsti dalle norme vigenti:

- ❖ 31 maggio per il primo trimestre
- ❖ 16 settembre per il secondo trimestre
- ❖ 30 novembre per il terzo trimestre
- ❖ 28 febbraio per il quarto trimestre (salvo che il contribuente non abbia optato per comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre)

Date e scadenze

- La bozza della Dichiarazione annuale (a partire dalle operazioni effettuate nel 2022)
- ❖ è predisposta a partire dal 10 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento (per la dichiarazione relativa ai dati relativi all'anno d'imposta 2022, dal 10 febbraio 2023)
 - ❖ la validazione, modifica o integrazione e la successiva trasmissione devono essere effettuate entro il termine di scadenza ordinario, ossia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
 - ❖ il contribuente può effettuare il pagamento dell'IVA a saldo liquidata in dichiarazione con modello F24 tramite l'applicativo web della precompilata IVA entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento